



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DI LAVORI NONCHÉ DI PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici, distinto per operatori economici esecutori di lavori e per operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito definito "Codice") così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e derogato, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, dall'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Ai sensi del presente Regolamento, le domande di iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati (di seguito per brevità definito "Elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Provveditorato per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

L'istituzione dell'Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Il Provveditorato si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

Fino all'entrata in vigore del presente regolamento valgono gli Elenchi attualmente in vigore e pubblicati sul sito del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (www.provveditorato-oopp-piemonte-vda-liguria.it).

2. COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA

L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare a procedure negoziate.

L'elenco è ripartito in base agli ambiti regionali di competenza del Provveditorato. Gli operatori economici potranno selezionare la regione o le regioni per i quali richiedono di essere iscritti.

L'avviso è pubblicato sul profilo di committente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il

Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (www.provveditorato-oopp-piemonte-vda-liguria.it), nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <http://www.mit.gov.it/> nella Sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sul portale appalti al link <https://portaleappalti.mit.gov.it> – sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione.

L'avviso indica la specifica delle categorie e delle classifiche di importo nelle quali si articola ognuna delle sezioni come indicate al successivo paragrafo 3, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice e i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna classe di importo.

L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto; pertanto sarà possibile per l'Operatore Economico interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori.

L'elenco, non appena costituito, in base alle richieste di ammissione pervenute, è pubblicato sui siti web del Provveditorato sopra indicati e costantemente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.

3. SEZIONI, CATEGORIE DI ISCRIZIONE E FASCE DI IMPORTO

L'elenco è suddiviso in due sezioni: sezione lavori e sezione servizi tecnici e, all'interno di ogni sezione, nelle categorie di iscrizione e fasce di importo, riportate nell'Allegato 1, a cui ciascun operatore economico in possesso dei necessari requisiti può chiedere di essere iscritto.

È consentita l'iscrizione per una o più categorie di lavori e servizi, attraverso l'inoltro di un'unica istanza.

L'iscrizione ad una delle classifiche di fascia superiore comporta l'iscrizione anche a quella d'importo inferiore.

Gli operatori economici iscritti all'elenco potranno essere invitati alle procedure di gara espletate dal Provveditorato che avranno valore minore o pari a quello della classe di iscrizione.

4. SOGGETTI AMMESSI ALL'ELENCO DEGLI ESECUTORI DI LAVORI

L'iscrizione all'elenco degli **operatori economici esecutori di lavori** è consentita ai seguenti soggetti di cui all'art.45 del Codice:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio né per ciascuna impresa consorziata.

È consentita l'iscrizione all'elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) del D.Lgs 50/2016.

Non è consentita l'iscrizione all'elenco mediante utilizzo dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

L'operatore economico iscritto nell'elenco in forma singola, se invitato ad una procedura di gara, può presentare offerta costituendosi in una delle forme di raggruppamento previste dal citato art. 48. In tal caso gli altri operatori economici costituenti il raggruppamento possono non essere iscritti nell'elenco.

5. SOGGETTI AMMESSI ALL'ELENCO PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

L'iscrizione all'elenco degli **operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici** è consentita ai seguenti soggetti di cui all'art.46 del Codice che posseggano i requisiti richiesti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n.263:

- a. professionisti singoli e associati;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a c);
- e. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

L'operatore economico iscritto nell'elenco in forma singola, se invitato ad una procedura di gara, può presentare offerta costituendosi in una delle forme di raggruppamento previste dal citato art. 48. In tal caso gli altri operatori economici costituenti il raggruppamento possono non essere iscritti nell'elenco.

6. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Gli operatori economici, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere:

- a) per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i requisiti dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
- b) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'attestazione SOA in corso di validità, per le categorie per le quali si richiede l'iscrizione, in ragione della classifica posseduta;
- c) per i servizi, il fatturato globale relativo al triennio precedente alla data di iscrizione all'elenco, almeno pari al valore massimo previsto per la relativa categoria e fascia di iscrizione come disciplinato nell'Allegato 1 – Tabella 6.

I soggetti di cui al paragrafo 5 del presente regolamento, in caso di nuova costituzione, devono avere un fatturato globale rapportato al periodo di esercizio oppure possono dimostrare il possesso del suddetto fatturato attraverso altra documentazione considerata idonea, quale ad esempio un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L'iscrizione all'elenco avviene esclusivamente attraverso procedura informatica, pubblicata sulla piattaforma <https://portaleappalti.mit.gov.it> – sezione *Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione*, nonché sul sito del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (www.provveditorato-oopp-piemonte-vda-liguria.it).

Al fine dell'inoltro della richiesta, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale.

Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale, il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, e s.m.i. (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22.02.2013 “*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali*”)

La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.

L'operatore economico facente parte di un raggruppamento temporaneo ovvero di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa appartenenza attraverso la compilazione del campo “Ulteriori dichiarazioni dell'operatore” presente nella sezione *Dati anagrafici > Dati principali*.

L'invio della domanda di iscrizione comporta l'emissione di una comunicazione tramite PEC, quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Gli operatori economici sono abilitati all'elenco automaticamente e, in base alla data e all'ora di inoltro della domanda di iscrizione, viene loro assegnato un numero d'ordine progressivo.

La verifica della documentazione inviata è effettuata d'ufficio al momento dell'invito a una procedura di gara. Il Provveditorato si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sul sito del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (www.provveditorato-oopp-piemonte-vda-liguria.it).

8. DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Gli elenchi degli operatori economici hanno validità permanente e sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nel successivo avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (www.provveditorato-oopp-piemonte-vda-liguria.it), nonché sulla piattaforma <https://portaleappalti.mit.gov.it> unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione.

L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni nonché delle regole di utilizzo della piattaforma.

L'iscrizione ha durata illimitata a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, gli operatori economici devono manifestare con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di iscrizione.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco verrà inviato 15 giorni prima un alert telematico (avviso telematico automatico), per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi a tale scopo indicati dal Provveditorato.

Il mancato invio della suddetta documentazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

9. UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI E CRITERIO DI ROTAZIONE

Ciascun elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l'espletamento di procedure negoziate ai sensi della normativa vigente in tema di contratti pubblici.

In base alle categorie e relative fasce di importo richieste per lo specifico affidamento, il Provveditorato seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base alla natura della prestazione e all'importo della stessa, utilizzando un criterio rotativo che tiene conto del numero di inviti ricevuti dagli operatori economici, anche rispetto alle eventuali iscrizioni in più categorie. In fase di selezione degli operatori da invitare, il sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni (cosiddetti “*inviti virtuali*”¹), al fine di evitare che le stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco.

Agli operatori economici viene assegnato un numero d'ordine in base alla data e ora di arrivo della domanda di iscrizione. Il sistema informativo assicura la rotazione degli inviti estraendo dall'elenco complessivo una sequenza di operatori economici in ordine inverso rispetto al numero di inviti già ricevuti per la categoria o prestazione prevalente della gara, alle penalità assegnate dal Provveditorato² e

¹ L'invito virtuale corrisponde al numero di gare a cui l'operatore economico sarebbe stato invitato se fosse stato iscritto dalla data di attivazione dell'albo. È un meccanismo compensativo che rappresenta il numero massimo di inviti presente nell'elenco ed attribuito ad un nuovo operatore economico all'atto della sua attivazione, finalizzato al porre il nuovo operatore al medesimo livello di coloro che hanno ricevuto un maggior numero di inviti per ciascuna delle categorie di iscrizione possedute.

² La penalità è un meccanismo compensativo dell'algoritmo che tiene conto delle mancate risposte dell'operatore economico agli inviti ricevuti in ragione di n. 1 invito aggiuntivo per ogni mancata risposta. Il sistema sarà utilizzato anche per la gestione delle penalità riferibili al *rating* di impresa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 al momento della disponibilità delle relative linee guida.

al numero di inviti virtuali accreditati al momento dell'attivazione³ in elenco. A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco.

In sede di prima utilizzazione di ciascun elenco il software utilizzato dalla piattaforma attiverà la rotazione in base ad estrazione casuale onde assicurare la riservatezza degli inviti conformemente all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo e selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, correlati della documentazione all'uopo necessaria [schema di contratto e modello di autocertificazione del possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti, e del rispetto di determinate prescrizioni normative con riferimento all'oggetto del contratto e/o al responsabile del procedimento e agli operatori economici eventualmente già coinvolti nell'intervento da attuarsi] attraverso il sistema informatizzato mediante PEC.

Con riferimento ai Consorzi/raggruppamenti temporanei, posto che i soggetti associati/raggruppati possono iscriversi all'elenco anche in forma singola, la partecipazione ad una singola gara, in caso di estrazione contestuale, è consentita soltanto ai Consorzi/raggruppamenti in proprio oppure agli operatori economici – pena esclusione di entrambi.

È possibile derogare ai criteri quivi dettati nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buona amministrazione.

10. GESTIONE DELL'ELENCO: SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

La **sospensione** dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

- a. per mancato rinnovo della dichiarazione del possesso dei requisiti;
- b. per non avere integrato la propria iscrizione con i requisiti richiesti dal Provveditorato;
- c. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi;
- d. al maturare della terza penalità. Costituisce penalità la mancata partecipazione alle procedure ad esito di n. 2 inviti anche non consecutivi nell'arco temporale di anni due dal primo invito inevaso.

La sospensione così disposta ha effetto per i dodici (12) mesi successivi.

La **cancellazione** dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

- a. per accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ovvero gravi inadempimenti documentati;
- b. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al paragrafo 6;
- c. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche propedeutiche all'affidamento o a campione *ex art. 71 del D.P.R. 445/2000*, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
- d. presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;
- e. per formale richiesta dell'operatore economico;
- f. per sopravvenuto conflitto di interessi con il Provveditorato;
- g. per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare di sospensione/interdizione all'esercizio

³ L'attivazione è la fase in cui l'operatore economico, a seguito di verifica, viene abilitato alla rotazione e quindi diventa "selezionabile" per una data procedura.

della libera professione;

- h. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Provveditorato – prima di procedere all'esclusione – invia all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, il Provveditorato adotta un provvedimento motivato con cui dispone la cancellazione dall'elenco. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC.

In caso di cancellazione su istanza dell'operatore economico, la eventuale successiva domanda di re-iscrizione agli elenchi opera come "nuova iscrizione"; al proposito, si rinvia al precedente paragrafo 9, che disciplina le modalità di attribuzione dell'ordine nella graduatoria e le modalità di selezione per gli inviti.

Gli operatori economici cancellati dall'Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal codice in materia di risoluzione.

11. VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI

I requisiti autodichiarati dall'Operatore Economico in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati sempre nei confronti del primo classificato nel corso delle procedure di selezione di volta in volta espletate per la stipulazione dei singoli contratti.

In ogni caso il Provveditorato si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici dei soggetti in possesso di attestazione S.O.A., il Provveditorato provvederà all'acquisizione in proprio della documentazione necessaria presso gli enti competenti.

L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori Economici dall'obbligo di allegare, nelle specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

12. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in particolar modo al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 445/2000 nonché alla Legge 241/1990, fatta salva l'eccezione prevista al precedente paragrafo 9 in riferimento all'accesso, da parte degli iscritti, alla posizione in graduatoria degli operatori all'interno degli elenchi.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il Provveditorato gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione agli elenchi.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità per cui i trattamenti sono effettuati e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

14. FORO COMPETENTE

Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative all’iscrizione, sospensione o cancellazione dall’elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

IL PROVVEDITORE
(dott. arch. Roberto FERRAZZA)

SEZIONI, CATEGORIE DI ISCRIZIONE E FASCE DI IMPORTO

L'Elenco è organizzato in Sezioni, Categorie e Fasce di importo.

Le Sezioni sono riferite ai (A) Lavori e (B) Servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, secondo lo schema riportato in Tabella 1:

Sezioni dell'Elenco

SEZIONE	REQUISITI DI ISCRIZIONE
A. LAVORI	
fino a € 150.000,00	Requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010
oltre € 150.000,0	SOA
B. SERVIZI	Fatturato globale ex art. 6 del Regolamento

Tabella 1

A. LAVORI

Le Fasce di importo per i Lavori fino a € 150.000,00 sono divise in due (2) classifiche (Tabella 2) e in diciassette (17) categorie (Tabella 3)

Le Fasce di importo per i Lavori oltre i € 150.000,00 sono divise in dieci (10) classifiche SOA (Tabella 4) e in cinquantadue (52) categorie SOA (Tabella 5)

Fasce di importo per i lavori fino a € 150.000,00

FASCIA DI IMPORTO	CLASSIFICA
da € 0,00 a € 40.000,00 escluso	I
da € 40.000,00 a € 150.000,00 escluso	II

Tabella 2

Nella Tabella di seguito sono, infine, riportate, per ciascuna sezione, le relative categorie.

SEZIONE	CATEGORIA
<u>Lavori fino a € 150.000,00</u>	
	L01 - COSTRUZIONE DI EDIFICI - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità

	L02 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA - Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco
	L03 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili
	L04 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, TELEVISIVI E DATI- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione
	L05 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
	L06 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI - Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
	L07 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie
	L08 - PICCOLA SISTEMAZIONE DI OPERE STRADALI - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", quali la pavimentazione di aree adibite a piazzali, aiuole o spazi di manovra.
	L09 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate
	L10 - LAVORI IN TERRA - Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia

	L11 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE - Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
	L12 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE - Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
	L13 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili
	L14 - RILEVAMENTI TOPOGRAFICI - Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale
	L15 - INDAGINI GEOGNOSTICHE - Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ
	L16 - DEMOLIZIONE DI OPERE - Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti
	L17 - SCAVI ARCHEOLOGICI - Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse

Tabella 3

Fasce di importo per i lavori oltre € 150.000,00

FASCIA DI IMPORTO	CLASSIFICA
per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00)	I
per importi fino a 516.000,00 + il 20% (619.200,00)	II
per importi fino a 1.033.000,00 + il 20% (1.239.600,00)	III
per importi fino a 1.500.000,00 + il 20% (1.800.000,00)	III bis
per importi fino a 2.582.000,00 + il 20% (3.098.400,00)	IV
per importi fino a 3.500.000,00 + il 20% (4.200.000,00)	IV bis
per importi fino a 5.165.000,00 + il 20% (6.198.000,00)	V
per importi fino a 10.329.000,00 + il 20% (12.394.000,00)	VI
per importi fino a 15.494.000,00 + il 20% (18.592.000,00)	VII
Illimitata, per importi oltre 15.494.000 – L'importo della classifica VIII, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000,00	VIII

Tabella 4

Nella Tabella di seguito sono, infine, riportate, per ciascuna sezione, le relative categorie.

SEZIONE	CATEGORIA
	<u>Lavori oltre € 150.000,00</u>
	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
	OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
	OG4 - OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
	OG5 - DIGHE
	OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
	OG7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

	OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
	OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
	OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
	OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI
	OG12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
	OG13 - OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
	OS1 - LAVORI IN TERRA
	OS2A - SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
	OS2B - BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
	OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
	OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
	OS5 - IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
	OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
	OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
	OS8 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
	OS9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
	OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
	OS11 - APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
	OS12A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
	OS12B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
	OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
	OS14 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
	OS15 - PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
	OS16 - IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
	OS17 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
	OS18A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

	OS18B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
	OS19 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
	OS20A - RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
	OS20B - INDAGINI ED ESPLORAZIONI DEL SOTTOSUOLO – PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI DI TERRENO ED ANALISI
	OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
	OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
	OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
	OS24 - VERDE E ARREDO URBANO
	OS25 - SCAVI ARCHEOLOGICI
	OS26 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
	OS27 - IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
	OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
	OS29 - ARMAMENTO FERROVIARIO
	OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
	OS31 - IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA
	OS32 - STRUTTURE IN LEGNO
	OS33 - COPERTURE SPECIALI
	OS34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'
	OS35 - INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Tabella 5

B. SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

Le Fasce di importo per i Servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici sono divise in tre (3) classifiche (Tabella 6) e in dieci (10) categorie (Tabella 7)

Fasce di importo per i servizi

FASCIA DI IMPORTO	CLASSIFICA
da € 0,00 a € 40.000,00 escluso	I
da € 40.000,00 a € 75.000,00 escluso	II

da € 75.000,00 a € 139.000,00 escluso	III
---------------------------------------	-----

Tabella 6

Nella Tabella di seguito sono, infine, riportate, per ciascuna sezione, le relative categorie.

SEZIONE	CATEGORIA
<u> SERVIZI </u>	
Servizi tecnici	S01 – EDILIZIA: ARCHITETTURA E INGEGNERIA
	S02 – STRUTTURE: INGEGNERIA EDILE E CIVILE
	S03 – IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI
	S04 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI
	S05 – IMPIANTI DI FONIA E DATI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI
	S06 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
	S07 – IDRAULICA E OPERE CONNESSE
	S08 – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’ E FORESTE
	S09 – TERRITORIO E URBANISTICA
	S10 – RESTAURO E CONSOLIDAMENTO

Tabella 7